SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2004.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei 2 questionari per gli studi di settore, approvati con provvedimento direttoriale del 16 marzo 2004.

04A04935

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2004, n. **125.**

Regolamento concernente la individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, ed in particolare il comma 5;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, concernente il «Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-4774 del 24 marzo 2004);

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA

Art. 1.

Finalità del corso superiore di polizia tributaria

1. Il corso superiore di polizia tributaria ha la finalità di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessità gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarità del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura ed al livello di responsabilità.

2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Art. 2.

Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, il corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di:

a) sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie potenzialità, attraverso un percorso di studi, ricerche ed esperienze tesi ad arricchire le capacità professionali, comportamentali e gestionali necessarie per l'assunzione degli incarichi di destinazione;

b) affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l'istituzione ed il senso di appartenenza e fedeltà;

c) elevare la capacità di attivazione dei processi di miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali della Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso superiore di polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove conoscenze e l'apertura nei confronti del mondo scientifico, accademico e militare, nonché della società civile, sia a livello nazionale che internazionale. Le attività didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di polizia tributaria danno titolo al riconoscimento di crediti formativi al fine del conseguimento di master universitari, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Titolo II

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA

Art. 3.

Bando di concorso

1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i programmi di esame, avuto riguardo anche agli argomenti trattati durante la frequenza del

corso di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *b)*, e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione alle prove.

2. L'indizione del concorso è preceduta da un piano di iniziative di comunicazione e promozione del corso tra gli ufficiali, al fine di consentire loro di valutare compiutamente l'opportunità di presentare istanza di partecipazione.

3. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare ufficiali di altre Forze Armate e di Polizia, nonché rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalità stabilite con apposita direttiva del Comando Generale della Guardia di finanza.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, sono:

a) le qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 15 punti;

b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 15 punti. Il punteggio è ridotto alla metà nel caso in cui la partecipazione al concorso non avvenga entro le tre edizioni immediatamente successive alla frequenza del corso. Nei casi di sospensione del giudizio di avanzamento o della promozione, ai sensi delle vigenti norme in materia, il termine delle tre edizioni decorre dalla data di cessazione della causa di impedimento. Il corso è istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresì, i criteri e le modalità secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento.

2. Nel bando di concorso previsto all'articolo 3 sono indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualità e doti di cui al comma 1, lettera *a)*, viene attribuita maggiore rilevanza alla documentazione caratteristica.

Art. 5.

Prove di esame

1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta in materia di diritto tributario;

b) una prova orale in materia di diritto tributario;

c) una prova orale in materia di tecnica professionale, che abbia riguardo anche all'analisi organizzativa dei processi di lavoro.

2. Nel bando di concorso previsto all'articolo 3 sono indicate le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove. Nell'attribuire i punteggi a ciascuna delle prove di esame, la commissione giudicatrice dovrà valutare, sul conto di ciascun candidato:

a) l'aderenza al tema trattato;

b) il livello di conoscenza della materia;

c) la capacità di approccio interdisciplinare al problema;

d) la capacità espositiva e di sintesi;

e) la capacità di analisi e di soluzione del problema.

3. Ciascuna prova d'esame è superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alle prove orali.

4. Il punteggio complessivo delle prove di esame è costituito dalla media, calcolata sino al centesimo, tra il voto della prova scritta e la media dei voti delle prove orali, calcolata anch'essa fino al centesimo.

Art. 6.

Commissione giudicatrice e graduatoria

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui agli articoli 4 e 5, è nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, da un ufficiale del Comando Generale di grado non inferiore a colonnello, da un professore universitario in diritto tributario e da un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.

2. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalità di cui agli articoli 4 e 5.

3. La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 4 ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'articolo 5. È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado e, a parità di grado, al concorrente più anziano in ruolo.

4. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Capo I
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 7.

Sede

1. Il corso si svolge presso la Scuola di polizia tributaria.

2. Ciascun corso è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.

Art. 8.

Programma didattico

1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge secondo le prescrizioni contenute nel programma didattico, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità da questi delegata.

2. Il programma didattico è relativo all'intero corso e si articola in specifici ed autonomi moduli formativi e in esperienze applicative esterne, tendenti allo sviluppo dei contenuti delle aree di cui all'articolo 9. Per ciascun modulo formativo ed esperienza applicativa esterna, sono indicati i relativi obiettivi didattici, i contenuti, le modalità didattiche, la durata in giornate, la tipologia di docenza e i criteri di indirizzo per la valutazione durante la frequenza del corso di cui all'articolo 14.

3. Con la stessa determinazione di cui al comma 1, sono altresì stabiliti:

a) le singole voci oggetto di valutazione per ciascun modulo formativo ed esperienza applicativa esterna, di cui all'articolo 14;

b) il peso percentuale da attribuire a ciascuna voce oggetto di valutazione, ai fini del calcolo del punteggio complessivo da assegnare ad ogni frequentatore in sede di valutazione finale, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

4. Il programma didattico definisce anche il calendario del corso.

Art. 9.

Aree didattiche

1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I, il corso superiore di polizia tributaria è strutturato secondo una combinazione equilibrata di competenze che attengono alla sfera istituzionale della Guardia di finanza e di capacità gestionali e manageriali.

2. A tale scopo, il programma di cui all'articolo 8 prevede le aree didattiche:

a) delle competenze di base, tra le quali rientrano l'approfondimento della lingua inglese e delle capacità informatiche, destinate a completare il bagaglio di conoscenze e abilità funzionali ad una proficua frequenza del corso;

b) dei comportamenti organizzativi, tra i quali rientrano le capacità di leadership, comunicative, cooperative, di soluzione dei problemi e di orientamento alle decisioni, con il fine di sviluppare nei partecipanti atteggiamenti e capacità individuali necessarie per affrontare problematiche o situazioni organizzative complesse;

c) delle competenze manageriali, destinate a dotare i frequentatori delle conoscenze, capacità ed abilità di natura gestionale, organizzativa, relazionale e strategica necessarie per ricoprire con successo un ruolo di gestore di risorse di qualsiasi natura. In questa area vengono approfonditi gli ambiti della pianificazione e controllo di risorse e risultati, dello sviluppo organizzativo, della gestione del personale e dei collaboratori, della pianificazione strategica e dell'innovazione, della gestione delle relazioni istituzionali;

d) delle competenze professionali, destinate ad arricchire le conoscenze e le esperienze conseguite dagli ufficiali nel corso della carriera, con riferimento ai settori di intervento istituzionale della Guardia di finanza. Tale obiettivo è perseguito sviluppando una visione più allargata, integrata ed aggiornata, in termini di evoluzione normativa, giurisprudenza e prassi, integrazione europea e cooperazione internazionale, tecniche di intelligence e operative in genere.

Art. 10.

Metodologie didattiche

1. Per la realizzazione del programma didattico di cui all'articolo 8 vengono utilizzate metodologie basate sulla valorizzazione del discente come soggetto attivo del processo di apprendimento, al fine di stimolarne partecipazione, coinvolgimento e scambio di esperienze, nel rispetto dei criteri fondamentali relativi alle dinamiche di attenzione.

2. Nello sviluppo dei moduli formativi sono previste modalità articolate su:

a) lezioni tradizionali in aula;

b) testimonianze di esperti;

c) riflessioni guidate, discussione di casi di studio, sperimentazione, esercitazioni e simulazioni;

d) studio e ricerca individuale e di gruppo.

3. Nel programma didattico sono previsti anche moduli dedicati allo sviluppo di esperienze applicative esterne, quali:

a) progetti di studio ed approfondimento sul campo, su specifiche tematiche afferenti alle aree didattiche di cui all'articolo 9, presso strutture della Guardia di finanza od altri organismi nazionali ed internazionali;

b) stages presso lo Stato Maggiore del Comando Generale;

c) viaggi di studio internazionali per l'approfondimento di specifiche tematiche afferenti ad un ambito applicativo.

4. Gli esiti delle esperienze applicative possono costituire oggetto di valutazione sulla base di elaborati, individuali o di gruppo, da presentare e discutere in ambito didattico.

5. Il direttore del corso stabilisce su quale delle esperienze applicative esterne i singoli partecipanti al corso elaborano il progetto di cui all'articolo 15.

Capo II

SOGGETTI

Art. 11.

Direttore del corso

1. Direttore del corso è il comandante della Scuola di polizia tributaria.

2. Al direttore del corso è affidato il compito di:

a) garantire la rispondenza del corso alle finalità ed agli obiettivi di cui al Titolo I;

b) assicurare l'integrazione didattica ed organizzativa tra il corso superiore di polizia tributaria, le altre attività della scuola e della Guardia di finanza, le istituzioni nazionali e internazionali e le altre realtà di alta formazione;

c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di know-how;

d) garantire elevati standard di qualità del programma formativo;

e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico e quella relativa al corpo docente.

3. Il direttore del corso, avvalendosi anche del comandante del corso superiore o di altro ufficiale della Scuola di polizia tributaria, garantisce:

a) il coordinamento della progettazione didattica di dettaglio elaborata da ciascun docente nell'ambito dell'area didattica di competenza;

b) omogeneità di indirizzo nell'applicazione degli strumenti adottati per la valutazione durante la frequenza del corso.

Art. 12.

Comandante del corso

1. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, ha il compito di garantire:

a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sia dal punto di vista della didattica, che da quello dei servizi di supporto;

b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualità del servizio formativo in ogni suo aspetto, sulla base anche delle rilevazioni di gradimento effettuate presso i partecipanti, con riferimento a ciascun modulo didattico ed esperienza applicativa esterna;

c) il monitoraggio costante del funzionamento del servizio formativo e della efficacia dei processi di apprendimento, attraverso il processo di valutazione durante la frequenza del corso svolto in accordo con i docenti. In tal senso riporta al direttore del corso gli esiti del processo di valutazione della didattica;

d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai partecipanti al corso, attraverso attività di indirizzo e tutoraggio;

e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici di pertinenza del corso.

Art. 13.

Docenti

1. Il corpo docente del corso superiore di polizia tributaria è approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza o dall'autorità da questi delegata ed è costituito da figure, sia interne alla Guardia di finanza che esterne, selezionate sulla base della rilevanza dell'esperienza maturata sia sotto l'aspetto professionale che formativo. In particolare, i docenti dovranno dimostrare di possedere sperimentata padronanza nella gestione dei processi di apprendimento, nell'uso di metodologie didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo.

2. Di norma, l'incarico viene affidato a docenti universitari, ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello, magistrati, dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati.

3. Per ciascun modulo formativo viene incaricato un docente titolare, il quale può avvalersi, per una parte del programma da svolgere, di non più di due docenti aggiunti, designati su sua indicazione. Per la trattazione di argomenti specifici è altresì possibile fare ricorso a testimonianze qualificate.

Capo III

VALUTAZIONE

Art. 14.

Valutazione durante la frequenza del corso

1. La valutazione durante la frequenza del corso ha la finalità di:

a) fornire ai partecipanti indicazioni continue sui loro punti di forza e sulle aree di miglioramento, allo scopo di indirizzare il loro impegno e sostenerlo con costanza;

b) determinare elementi oggettivi per la formulazione di una valutazione finale che tenga conto dell'intero percorso formativo.

2. Nei confronti dei frequentatori viene valutato il livello di partecipazione alle attività didattiche e della prestazione conseguiti.

3. Gli strumenti di rilevazione utilizzati per la valutazione durante la frequenza del corso sono definiti dal docente titolare, di concerto con il direttore del corso. Essi devono essere progettati in coerenza con gli obiet-

tivi didattici dello specifico modulo ed esperienza applicativa esterna e rispondono ad una o più delle seguenti tipologie:

a) questionari;

b) griglie di osservazione di capacità, comportamenti ed atteggiamenti;

c) colloqui di approfondimento;

d) elaborati su ricerche e casi di studio.

4. La valutazione durante la frequenza del corso viene effettuata dai docenti titolari. Sono valutati i risultati conseguiti dal frequentatore sia in attività svolte singolarmente che in gruppo. Al termine di ciascun modulo formativo, il docente titolare predispone, sul conto di ogni frequentatore, una griglia individuale nella quale, per ciascuna voce oggetto di valutazione:

a) riporta un sintetico giudizio, consistente in una breve descrizione dei punti di forza e delle aree di miglioramento del discente;

b) attribuisce un voto espresso da un numero intero compreso tra 1 e 30.

5. L'esito della valutazione è pubblico e viene comunicato ai singoli partecipanti per consentire l'individuazione delle aree di possibile miglioramento.

Art. 15.

Valutazione finale

1. La valutazione finale ha lo scopo di:

a) misurare il livello della partecipazione e della prestazione conseguiti da ciascun frequentatore nell'intero percorso formativo;

b) fornire orientamenti circa l'impiego dell'ufficiale dopo il corso superiore di polizia tributaria.

2. Al termine del corso e sulla base di un punteggio attribuito a ciascun ufficiale è redatta la graduatoria finale.

3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso e dal decano degli insegnanti di ciascuna area didattica, sulla base delle griglie di cui all'articolo 14, comma 4:

a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo;

b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso;

c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi punteggi, applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso percentuale stabilito nella determinazione di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Al termine del corso, ciascun frequentatore presenta, nell'ambito di un seminario pubblico e di fronte alla commissione di cui al comma 3, un progetto su un tema assegnato dal direttore del corso e tratto da una delle esperienze applicative esterne svolte durante il corso. A tale lavoro la commissione attribuisce collegialmente un punteggio espresso con un numero intero compreso tra 1 e 30. Ai fini dell'assegnazione del punteggio viene attribuito maggior rilievo ai lavori che presentano, nelle soluzioni, carattere sperimentale o innovativo.

5. Il punteggio complessivo è costituito dalla media ponderata dei punti:

a) derivanti dalla procedura di cui al comma 3, con peso percentuale pari a 90;

b) assegnati alla presentazione di cui al comma 4, con peso percentuale pari a 10.

6. Conseguono l'idoneità al corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che riportano un punteggio complessivo di cui al comma 5 pari ad almeno 18 trentesimi.

7. L'idoneità o l'inidoneità, nonché il punteggio complessivo conseguito sono comunicati agli interessati, a cura del direttore del corso, al termine del seminario di cui al comma 4.

Art. 16.

Valutazione della qualità del corso

1. Al termine di ogni modulo formativo viene richiesto ai partecipanti di esprimere, mediante la compilazione in forma anonima di appositi questionari, una valutazione in merito alla qualità della didattica.

2. Costituiscono oggetto di indagine:

a) il livello di conseguimento degli obiettivi del modulo;

b) la qualità della didattica in termini di competenza e chiarezza della docenza, supporti didattici, materiale fornito, attività di lavoro interattivo, clima d'aula;

c) la qualità dei servizi di supporto.

3. Le indicazioni raccolte contribuiscono ad effettuare scelte tese a promuovere un innalzamento continuo dei livelli di qualità del corso.

Art. 17.

Impedimento a presentare il progetto finale

1. I candidati che, per giustificato motivo, non possono essere presenti al seminario pubblico di cui all'articolo 15, comma 4, sono ammessi dal direttore del corso a presentare il proprio progetto in data successiva, di norma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.

2. In tale caso, la presentazione avviene di fronte alla sola commissione di cui all'articolo 15, comma 3.

Art. 18.

Assenza dalla presentazione del progetto finale

1. I candidati che senza giustificato motivo non si presentano al seminario pubblico di cui all'articolo 15, comma 4, ovvero alla seduta della commissione di cui all'articolo 17, sono considerati non idonei.

Art. 19.

Rinvio dal corso

1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che:

a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso;

b) non sono idonei ai sensi degli articoli 15, comma 6, e 18;

c) in sede di documentazione caratteristica redatta per la frequenza del corso non riportano un giudizio almeno pari a «nella media» o equivalente;

d) non frequentano, nell'intero corso, per un periodo di tempo superiore a 90 giorni complessivi.

2. Il provvedimento di rinvio è assunto dal Comandante Generale della Guardia di finanza, o dall'autorità da questi delegata, ed è notificato all'ufficiale interessato.

3. Nel caso previsto dalla lettera *d)* del comma 1, se l'assenza è dovuta a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Comandante Generale della Guardia di finanza, o all'autorità da questi delegata, di essere ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo.

4. Gli ufficiali rinviati dal corso non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.

Art. 20.

Esclusione dal corso

1. Sono esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che durante la frequenza del corso riportano una sanzione disciplinare di specie non inferiore alla consegna di rigore.

2. Il provvedimento è adottato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

3. Gli ufficiali esclusi non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE

Art. 21.

Regime transitorio

1. Gli ufficiali che alla data del 1° luglio 2003 rivestono il grado di tenente colonnello o maggiore, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e manifestino l'intenzione di partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, sono ammessi, a domanda, a frequentare una delle edizioni del corso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, che si tiene successivamente alla data suddetta. Dopo la frequenza del corso, si applica agli ufficiali la disciplina di cui al medesimo articolo.

2. I capitani nei cui confronti, alla data del 1° luglio 2003, abbia operato una causa impeditiva all'avanzamento ai sensi delle vigenti norme in materia, sono ammessi, conseguito il grado di maggiore e a domanda, a frequentare, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e manifestino l'intenzione di partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, una delle edizioni del corso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, che si tiene successivamente alla cessazione dell'impedimento. Dopo la frequenza del corso, si applica agli ufficiali la disciplina di cui al medesimo articolo.

3. Gli ufficiali di cui ai precedenti commi che non frequentano il corso ivi indicato possono comunque partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria. Ad essi non viene attribuito il punteggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

Art. 22.

Titoli e brevetti

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria a norma dell'articolo 15, comma 6:

a) è conferito il titolo «Scuola di polizia tributaria» con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza;

b) è rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23.

Documentazione caratteristica

1. La documentazione caratteristica nei confronti dei frequentatori dei corsi è compilata in ossequio alle vigenti disposizioni regolamentari in materia.

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, è abrogato.

2. È altresì abrogata, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.

Art. 25.

Decorrenza

1. Le disposizioni del Titolo III del presente decreto trovano applicazione a partire dal corso superiore che avrà inizio nell'anno accademico 2004/2005. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 143

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1999, n. 44.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

— La legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante: «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1966, n. 274. Si riporta il testo dell'art. 5:

«Art. 5 (come modificato dall'art. 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) *(Disciplina del corso superiore di polizia tributaria).* — 1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in àmbito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente;

b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione

presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

(Omissis)».

Note all'art. 2:

— La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301. Si riporta il testo dell'art. 22, comma 13:

«Art. 22 *(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). — (Omissis).*

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

(Omissis)».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 24:

— Il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, recante: «Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di Polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1997, n. 18.

04G0157

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3354).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della provincia di Napoli;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3330 del 19 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio della provincia di Napoli in relazione agli insediamenti di comunità nomadi»;

Vista la nota del 24 marzo 2004 del prefetto di Napoli - commissario delegato;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 6 aprile 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento

ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Viste le note del 19 marzo e 1º e 6 aprile 2004 del commissario delegato presidente della Regione siciliana;

Vista la nota GAB/2004/3154/B09 del 6 aprile 2004 dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3308 in data 8 settembre 2003 e n. 3315 del 2 ottobre 2003;

Vista la nota in data 9 aprile 2004, del Presidente della regione Puglia - commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate per fronteggiare la sopra citata situazione emergenziale;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota in data 5 marzo 2004 del presidente della regione Molise - commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari;

Vista la nota in data 3 febbraio 2004 del presidente della Regione siciliana - commissario delegato inerente alla medesima richiesta di proroga dei termini;

Viste le note del 23 e 26 febbraio 2004 del sub-commissario per gli eventi sismici della provincia di Foggia;

Vista la nota del 1º marzo 2004 dell'ufficio territoriale del Governo di Catania;

Vista la nota del 14 aprile 2004 dell'ufficio legislativo - Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia, è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota in data 26 aprile 2004 dell'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - commissario delegato;

Vista la nota in data 26 marzo 2003 del sindaco del comune di Antillo in provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, recante: «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2609 del 23 giugno 1997 concernente la revoca della somma di L. 42.529.510 assegnate al sopra citato comune di Antillo;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3330 del 19 dicembre 2003, le parole: «nel limite di euro 620.000,00,» sono sostituite con le parole: «nel limite di euro 740.800,00».

2. Il numero dei consulenti previsto all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, è elevato di un'ulteriore unità avente specifica competenza in materia geologica, nominata dal commissario delegato.

Art. 2.

1. Il termine del 31 marzo 2004 previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002, è prorogato fino al 30 settembre 2004.

2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, le parole: «ordinanza n. 3198/2002» sono corrette con le parole: «ordinanza n. 3190/2002».

3. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 21 luglio 2000 le parole: «i sub commissari» sono sostituite con le parole: «soggetti attuatori».

4. All'art. 10, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, sono soppresse le parole «e per i sub commissari».

5. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, è sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive composta da cinque esperti, di cui il presidente è designato dal commissario delegato, un componente dal Dipartimento della protezione civile, un componente dal prefetto di Roma, un componente dall'ARPA Lazio oltre al segretario capo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della commissione, che ha sede presso gli uffici del commissario delegato, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario».

Art. 3.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Foggia, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, anche in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari.

2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia.

Art. 4.

1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio

2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308.

2. Sono differiti al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315.

3. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati dal 1° gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai rispettivi commissari delegati - presidenti delle regioni Molise, Puglia e siciliana che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, le parole: «a qualunque titolo previste» sono sostituite con le parole: «allo stesso titolo previste».

2. All'art. 3, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati altresì ai conduttori degli immobili danneggiati, previa autorizzazione da parte dei proprietari, nonché ai titolari di diritti reali di godimento sui beni medesimi, nel caso in cui i titolari stessi siano tenuti al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari».

3. All'art. 3, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì ammissibili a contributo, fino ad un massimo del 90% della spesa documentata dal danneggiato, entro l'importo di euro 5.000,00, da computare nel limite massimo di euro 250.000,00 per ciascuna unità immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, le spese per gli eventuali oneri di urbanizzazione, per il recupero edilizio e la messa a norma dell'immobile acquistato, le spese per il trasferimento e per il deposito temporaneo dei beni mobili dall'unità immobiliare da delocalizzare».

4. All'art. 3, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «di euro 15.000» sono aggiunte le parole: «per singolo bene danneggiato» e le parole: «non inferiore a euro 5.000,00» sono sostituite con le parole: «non superiore ad euro 1.000,00».

5. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «8. Sono ammissibili a contributo, nel caso di beni danneggiati di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e nelle medesime percentuali afferenti a ciascuna tipologia di danneggiamento, anche le spese tecniche, nonché le spese relative all'onorario professionale del notaio, in caso di acquisto. Sono ammissibili a contributo, nella misura non superiore al 75%, le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonché per l'emungimento delle acque».

6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «attinenti le imprese industriali» è aggiunta la parola: «commerciali».

7. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti ivi previsti, per lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate, gli impianti fissi in genere; il ripristino, mediante riparazione, delle attrezzature, macchinari o automezzi o il loro riacquisto; la ricostruzione delle scorte, delle materie prime, nonché dei prodotti agricoli immagazzinati; le spese sostenute dalle imprese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonché per l'emungimento delle acque».

8. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato è autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino di beni immobili, nella misura non superiore al 70% delle spese sostenute, e nel limite massimo di euro 300.000,00, sulla base della stima dei costi effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3309 del 2003 secondo le modalità che saranno fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti».

Art. 6.

1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina, è riaccreditata al medesimo comune la somma di euro 14.517,08. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

04A05045

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3355).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Campania, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»;

Considerato che il citato decreto-legge attribuisce ad un commissario straordinario di nomina governativa il compito di porre in essere ogni azione finalizzata alla sistemazione in sicurezza, presso un deposito nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti radioattivi, anche derivanti dalla dismissione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, e che, pertanto, non sussistono più le ragioni in forza delle quali si era proceduto alla previsione delle summenzionate iniziative nell'ambito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui all'ordinanza n. 3267/2003 è autorizzato, anche mediante l'uso dello strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla società SOGIN del ramo d'azienda nella titolarità di ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di lavoro del personale dell'ente, sempreché intervenga il consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonché i correlati rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2.

1. Il commissario delegato opera riferendo mensilmente alle regioni interessate ed al Dipartimento della protezione civile in ordine alle iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza, nonché comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni commissariali, trimestralmente le predette iniziative al tavolo della trasparenza, costituito presso le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata.

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 è abrogato.

2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 il secondo periodo è abrogato e così sostituito: «La predetta commissione è composta da dodici membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dalla Conferenza Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa».

3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 dopo le parole «di cui alla presente ordinanza,» sono aggiunte le seguenti «di previa valutazione e validazione, ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5, dei piani di cui al comma 1, nonché».

Art. 4.

1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, relativi alla messa in sicurezza fisica delle centrali e degli impianti, il commissario delegato provvede, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge:

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24 e 54;

decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la valutazione dei documenti di cui al citato comma 1, nonché per l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati, della struttura di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

04A05046

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di Copertino, in provincia di Lecce, in occasione della celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino. (Ordinanza n. 3356).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di Copertino, in provincia di Lecce, in occasione della Celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino;

Tenuto conto che nell'ambito delle manifestazioni inerenti al «grande evento», il giorno 8 maggio 2004 è previsto l'arrivo delle spoglie del Santo nella Città di Copertino, cui interverranno migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia;

Considerato, altresì, che il corpo del Santo dimorerà nella città di Copertino fino al 17 giugno 2004, creando un notevole afflusso di fedeli nel predetto periodo, con notevoli ripercussioni sull'intera collettività locale;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi straordinari finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo la funzionale mobilità, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Visto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Acquisita l'intesa con la regione Puglia con nota del 28 aprile 2004;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario straordinario del comune di Copertino provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture, servizi e strutture, comunque

necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino che si terrà nel medesimo comune, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».

2. Il prefetto di Lecce pone in essere tutti gli interventi necessari inerenti agli aspetti relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche sentito il commissario straordinario.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario, per le finalità di cui all'art. 1, opera, nel rispetto dei principi comunitari avvalendosi, ove necessario, delle seguenti deroghe:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 29, comma 7, lettera *d)*;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

leggi regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio del comune di Copertino.

2. La regione Puglia è autorizzata a trasferire al commissario straordinario le risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

04A05047

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 10 maggio 2004.

Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate»;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 195 del 1995 solo con riferimento al dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva, e che di conseguenza le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...» accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Viste le relative comunicazioni delle organizzazioni sindacali interessate esponenziali del personale della Polizia di Stato nonché la nota 557/S/59/0063 del 7 gennaio 2004, con la quale il Ministero dell'interno riassume le iniziative aggregative e disaggregative, avvenute nel corso dell'anno 2003, ad opera delle predette organizzazioni, nel senso che:

l'organizzazione «Rinnovamento sindacale per l'UGL» recede dalla «Federazione Consap-Rinnovamento sindacale per l'UGL» e dal 30 dicembre entra a far parte della «Federazione F.S.P.»;

la «Federazione Consap-Rinnovamento sindacale per l'UGL», delibera l'ammissione dell'organizzazione Italia Sicura (Anip-U.S.P.) e la modifica della propria denominazione in «Federazione confederazione sindacale autonoma di Polizia Consap-Italia Sicura (Anip-U.S.P.)»;

l'organizzazione Siap recede dalla Federazione Spi e reciprocamente instaura un rapporto affiliativo con la Anfp;

Vista la nota 557/RS/CN/6-3966 del 16 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato di aver sottoposto al parere del Consiglio di Stato la questione relativa alle modalità di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che, a seguito di recesso da una Federazione siano confluite in altre aggregazioni associative;

Considerato che tale fattispecie, disciplinata dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ha formato oggetto di apposito parere del Dipartimento della funzione pubblica del 23 dicembre 2002, prot. 17206/8.93.5, nel senso che, per la fase transitoria, ai fini della rappresentatività di ciascuna federazione, per la rilevazione al 31 dicembre 2002, poteva essere consentita, *una tantum*, su richiesta espressa del rappresentante dell'organizzazione costituente, l'attribuzione delle deleghe alla federazione costituita attraverso la semplice dichiarazione del responsabile dell'organizzazione costituente, mentre, dal successivo gennaio 2003, occorreva il rilascio di apposite deleghe alla Federazione da parte dei singoli dipendenti;

Vista la nota n. 557/RS/01/76-1108 del 26 marzo 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle singole organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, prescindendo così, come di tutta evidenza, dalle ricordate vicende associative verificatesi sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore del menzionato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, non mancando, comunque, di specificare che «... le procedure connesse alla rilevazione e certificazione del dato associativo sono tuttora in corso, in attesa di acquisire il definitivo parere del Consiglio di Stato che sciolga i dubbi sulla attribuzione della titolarità delle deleghe rilasciate a suo tempo a soggetti sindacali federati»;

Viste le note del 30 marzo 2004, prot. GDAP-0120870 -2004 e del 31 marzo 2004, prot. GDAP-0123931-2004 del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi, al Dipartimento della funzione pubblica, i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della Polizia penitenziaria;

Vista la nota del 31 marzo 2004, prot. 12420, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, facendo presente che per le deleghe afferenti alla organizzazione CGIL/Corpo Forestale «... è in corso la procedura di verifica»;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 4569/2003, pervenuto al Dipartimento della funzione pubblica il 3 maggio 2004, con il quale viene affermato, tra l'altro, che:

la procedura «*una tantum*», autorizzata dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota del 23 dicembre 2002, al fine di salvaguardare «... l'esigenza, sottolineata dalla Corte di cassazione, di assicurare efficacia il più possibile immediata, alla volontà degli iscritti ad una associazione costituita su base ideologica, quale è una organizzazione sindacale e di evitare il rischio di ottenere un risultato opposto a quello che si intende perseguire nel rispetto della reale volontà dei singoli soci», deve essere consentita, agli stessi fini, «anche a regime, eventualmente integrandola con una ulteriore cautela a garanzia del rispetto del mandato conferito dagli iscritti», cautela appositamente esplicitata nello stesso parere;

ai fini dell'attribuzione delle deleghe alle aggregazioni, «comunque denominate», con la semplice dichiarazione di vertice delle organizzazioni costituenti, occorre fare riferimento ai relativi atti costitutivi e statutari «laddove sono esplicati, almeno di norma, e le finalità concrete dell'organizzazione e i mezzi atti a realizzarle e i poteri riconosciuti agli organi amministrativi sovente espressamente abilitati ad iniziative che, genericamente, possano iscriversi nell'ambito delle "aggregazioni", nell'ambito, cioè, di accordi più o meno ampi di collaborazione che ... possano in concreto spaziare dalla intesa contingente e specifica fino alla unificazione dei soggetti associativi interessati»;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, prot. 44499/04/8.93.5, del 4 maggio 2004, con la quale, al Ministero dell'interno è stato trasmesso il

citato parere del Consiglio di Stato e richiesta la certificazione dei dati associativi delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, accertati al 31 dicembre 2003, in armonia con quanto affermato nel parere medesimo;

Atteso che, dall'esame dei dati associativi non certificati, trasmessi, in precedenza, dal Ministero dell'interno, con la nota n. 557/RS/01/76-1108, del 26 marzo 2004, risulta che, per quanto attiene ai fenomeni associativi preesistenti e successivi all'entrata in vigore dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, che almeno una delle organizzazioni interessate consegue un grado di rappresentatività non inferiore al 5%, e come tale utile per l'ammissione alle trattative, fatta eccezione per il COISP (Coordinamento per l'indipendenza dei sindacati di Polizia), affiliante dell'organizzazione UP, il quale non raggiunge da solo la predetta percentuale minima, ma al quale, comunque, vanno attribuite le deleghe dell'organizzazione UP, acquisendo così il requisito della rappresentativa, in quanto tale affiliazione è intervenuta nel marzo 2002, in linea, *prima facie*, con i principi enunciati dal citato parere del Consiglio di Stato;

Ritenuta altresì, l'urgenza di procedere, nelle more di acquisizione dei predetti dati associativi certificati, all'avvio delle procedure di negoziazione e di concertazione, afferenti al biennio 2004-2005, per gli aspetti retributivi, sulla base delle note citate dei Ministeri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, di trasmissione dei dati non certificati, relative alle deleghe sindacali al 31 dicembre 2003, e ciò allo scopo di non incidere su interessi meritevoli di considerazione di tutto il personale interessato e con riserva di adottare i provvedimenti conseguenti ai dati certificati stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con il quale il Ministro per la funzione pubblica, avv. Luigi Mazzella, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il biennio 2004-2005, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è composta dalle seguenti associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

a) Polizia di Stato:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

3) Federazione Sindacale SILP per la CGIL-UILPS (ammessa con riserva per le motivazioni di cui in premessa);

4) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia - Uniti per la base) (ammessa con riserva per le motivazioni di cui in premessa);

5) S.I.A.P. (ammessa con riserva per le motivazioni di cui in premessa);

6) Federazione Confederazione Consap - Italia Sicura [ANIP-USP] (ammessa con riserva per le motivazioni di cui in premessa);

7) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia) (ammessa con riserva per le motivazioni di cui in premessa);

b) Corpo della polizia penitenziaria:

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);

2) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria);

3) CISL-FPS/Polizia penitenziaria;

4) CGIL-FP/Polizia penitenziaria;

5) UIL-PA/Polizia penitenziaria;

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria);

7) Federazione sindacati autonomi C.N.P.P.-SiA.P.Pe.-UGL/FNP;

8) Si.A.L.Pe.-ASIA;

c) Corpo forestale dello Stato:

1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale);

2) UGL/Corpo forestale dello Stato;

3) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;

4) UIL-PA/Corpo forestale dello Stato;

5) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato);

6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato (ammessa con riserva per le motivazioni di cui in premessa);

7) DIRFOR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 10 maggio 2004

Il Ministro: MAZZELLA

04A05051

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2004.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Gran Premio F.2000 di Monza e della «Festa dei 4 Altari» di Torre del Greco - manifestazione 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 2003 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2004;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Gran Premio F.2000 di Monza e della «Festa dei 4 Altari» di Torre del Greco - 2004, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio F.2000 di Monza e della «Festa dei 4 Altari» di Torre del Greco - manifestazione 2004, con inizio il 3 maggio 2004, avrà termine il 1° luglio 2004.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti dieci serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di un milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 23 giugno 2004.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di venerdì 25 giugno 2004.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 1° luglio 2004 alle ore 16. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 1° luglio 2004 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi due biglietti estratti vincenti con il Gran Premio F.2000 di Monza e con la «Festa dei 4 Altari» di Torre del Greco, iniziando dal biglietto abbinato al Gran Premio F.2000

di Monza, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla «Festa dei 4 Altari» di Torre del Greco.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla dott.ssa Angela Del Rosso, consigliere, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 aprile 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 141

04A05101

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2004.

Revoca del decreto 8 marzo 2004 e conseguente conferma del liquidatore della società cooperativa «Co.Se.F.», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il D.D. n. 27 dell'8 marzo 2004 con cui veniva nominato il dott. Mariani Franco quale nuovo liquidatore della società cooperativa Co.Se.F. con sede in Roma in sostituzione del dott. Tonetti Claudio;

Vista la nota del 7 aprile 2004 prot. 2759 con cui il dott. Tonetti già liquidatore della società cooperativa in narrativa chiede la revoca del provvedimento di sostituzione del liquidatore per le motivazioni espresse nella nota medesima;

Considerato che il dott. Mariani non ha iniziato la procedura di liquidazione;

Considerato che il dott. Tonetti, come da sua dichiarazione, è in procinto di ultimare la procedura di liquidazione della cooperativa Co.Se.F., e che pertanto sussistono giustificate ragioni che motivano la revoca del dott. Mariani;

Decreta

la revoca del D.D. n. 27 dell'8 marzo 2004 e per l'effetto la conferma del dott. Tonetti quale liquidatore della società cooperativa «Co.Se.F.», con sede in Roma, via Fossombrone n. 19 - codice fiscale 04686491004.

Roma, 9 aprile 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A04986

DECRETO 13 aprile 2004.

Revoca del decreto 29 dicembre 2003 e conseguente nomina del liquidatore della società cooperativa agricola «Valle Viola», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Premesso che con il D.D. del 29 dicembre 2003 veniva nominato liquidatore della cooperativa agricola Valle Viola, con sede in Roma, l'avvocato Adriano Simonetti;

Visto l'atto di rinuncia dell'avvocato Adriano Simonetti presentato in data 7 aprile 2004 prot. n. 2774;

Ritenuto di procedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta

di revocare il provvedimento del 29 dicembre 2003 e per l'effetto di nominare ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* liquidatore della società cooperativa agricola «Valle Viola», in Roma, B.U.S.C. n. 26483, codice fiscale 0506555083, l'avvocato Vescuso Giuseppe.

Roma, 13 aprile 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A04985

DECRETO 13 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa consumo «L'Economica a r.l.», in Paola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa consumo «L'Economica a r.l.», con sede in Paola, (Cosenza) alla via Ospedale Civile, costituita con atto notaio dott.ssa Livia Marzano in data 11 dicembre 1979, rep. n. 37686, registro società n. 609 trib. di Paola, pos. B.U.S.C. n. 1876/179794.

Cosenza, 13 aprile 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A04987

DECRETO 13 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «L'Altra Paludi a r.l.», in Paludi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Vsto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. l564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. mista «L'Altra Paludi a r.l.», con sede in Paludi, (Cosenza) alla via Canale, n. 10, costituita con atto notaio dott. Pietro Pisano in data 26 settembre 1990, repertorio n. 38521, registro società n. 2118, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 3184/251262.

Cosenza, 13 aprile 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A04988

DECRETO 13 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Co.Gi.Ca. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Vsto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. l564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Co.Gi.Ca. a r.l.», con sede in Cosenza, piazza Vittoria, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 29 marzo 1989, repertorio n. 28340, registro società n. 6710, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 3027/242602.

Cosenza, 13 aprile 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A04989

DECRETO 13 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «L'Orchidea a r.l.», in Trebisacce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Vsto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «L'Orchidea a r.l.», con sede in Trebisacce (Cosenza), alla via delle Mura, n. 45, costituita con atto notaio dott.ssa Emilia Laurito in data 29 ottobre 1990, repertorio n. 18748, registro società n. 2240, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 3181/251128.

Cosenza, 13 aprile 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A04990

DECRETO 13 aprile 2004.

Revoca del decreto 29 dicembre 2003 e conseguente conferma del liquidatore della società cooperativa «La Sfinge», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Premesso che con il D.D. del 29 dicembre 2003 veniva nominato liquidatore della cooperativa La Sfinge, con sede in Roma, l'avvocato Adriano Simonetti;

Visto l'atto di rinuncia dell'avv. Adriano Simonetti presentato in data 7 aprile 2004, prot. n. 2775;

Ritenuto di procedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta

di revocare il provvedimento del 29 dicembre 2003 e per l'effetto di nominare ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* liquidatore della società cooperativa La Sfinge, B.U.S.C. n. 32839, codice fiscale 04111871002, l'avvocato Vescuso Giuseppe, residente in Roma, via Savoia n. 33.

Roma, 13 aprile 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A04992

DECRETO 22 aprile 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 13 novembre 2003, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Cooperativa agricola Gelsibacicola della Valle del Noce soc. coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza), via XXV Aprile, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Del Monte in data 30 giugno 1978, repertorio n. 35803/10890, codice fiscale n. 00250110764, BUSC n. 1419/188383;

2) «Risorgimento soc. coop. a r.l.», con sede in Banzi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Barile in data 27 dicembre 1946, repertorio n. 2372, codice fiscale inesistente, BUSC n. 468/21617;

3) «Acer Montis piccola soc. coop. a r. l.», con sede in Filiano (Potenza), frazione Scalera, costituita per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti in data 14 giugno 1999, repertorio n. 96804, codice fiscale n. 01367060769, BUSC n. 2909/291281;

4) «Kaleidos soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Messina n. 221, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 9 marzo 2000, repertorio n. 47124, codice fiscale n. 01418570766, BUSC n. 2986/293099.

Potenza, 22 aprile 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A04965

DECRETO 22 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia S. Salvatore soc. coop. a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POPLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alla società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2003, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della società cooperativa di seguito indicata, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

1) «Edilizia S. Salvatore soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Pretoria n. 344, costituita per rogito notaio dott. nicola Maggio in data 15 gennaio 1955, repertorio n. 6555, codice fiscale inesistente, BUSC n. 305/51331.

Potenza, 22 aprile 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A04966

DECRETO 29 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Union-Edil Coop a.r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Visti i due decreti del sottosegretario di Stato del ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 febbraio 2003 eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2004 n. 28, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Union-edil coop a.r. l.», con sede in La Spezia, via XXIV maggio 6, costituita con rogito notaio dott. Francesco Ceroni il 13 gennaio 1988, repertorio n. 67071, rea n. 79409, posizione provinciale n. 1000, posizione nazionale n. 232284, partita iva n. 00855840112 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Spezia, 29 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente
MANCINO FLORIS

04A04922

DECRETO 30 aprile 2004.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rieti, per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 410 del c.p.c., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 161 del 18 giugno 1975 del direttore *pro-tempore* dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 49/2003 del 25 giugno 2003 con il quale il sig. Paolucci Alberto è stato nominato, in rappresentanza dei lavoratori, membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 19 aprile 2004 con la quale il sig. Paolucci Alberto ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota della camera sindacale provinciale U.I.L. Rieti del 30 aprile 2004, con la quale è stata designata la sig.ra Del Re Arianna, nata a Rieti il 7 ottobre 1972, in qualità di membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina della sig.ra Arianna Del Re, in qualità di membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rieti per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Paolucci Alberto dimissionario.

Rieti, 30 aprile 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A04991

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza, per la U.I.L., dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 11 del 23 settembre 2002 della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, per la rico-

stituzione del comitato provinciale e relative commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Considerato che, con nota del 30 maggio 2003, la U.I.L. ha designato quale componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, il sig. Fabrizi Ercole, in sostituzione del sig. Ceccarelli Sante, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Fabrizi Ercole, nato a Roma il 9 aprile 1954 e residente a Sutri (Viterbo), in via dei Condotti n. 26/b, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza, per la U.I.L., dei lavoratori dipendenti ed in sostituzione del sig. Ceccarelli Sante, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sede provinciale dell'I.N.P.S. di Viterbo curerà l'esecuzione del presente decreto.

Viterbo, 5 maggio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A04983

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 maggio 2004.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merkeryshima».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 3 luglio 2003 con cui il tribunale di Pescara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merker»;

Visto il decreto in data 31 marzo 2004 con il quale il tribunale di Como ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «S.p.a. Merkeryshima» con sede in Como, ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 80 e seguenti, decreto legislativo n. 270/1999, società collegata alla «S.p.a. Merker» (procedura madre);

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 2003 con il quale il dott. Guglielmo Lancasteri è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merker»;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 2003 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la «S.p.a. Merker»;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.p.a. Merkeryshima» ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merkeryshima» è nominato commissario il dott. Guglielmo Lancasteri nato a Pescara il 30 agosto 1958 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 6 agosto 2003 per la procedura relativa alla «S.p.a. Merker».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Como;

alla regione Lombardia;

al comune di Como;

alla camera di commercio di Como per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05018

DECRETO 5 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek Access S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza in data 5 maggio 2004 con la quale la «S.p.a. Finmek Access» chiede, a norma dell'art. 2, comma 1 del suddetto decreto-legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la situazione patrimoniale della «S.p.a. Finmek Access», aggiornata al 4 maggio 2004;

Rilevato che, come illustrato nell'istanza e nella predetta situazione patrimoniale, sussistono i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003 ai fini dell'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa medesima;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissario il dott. Gianluca Vidal in considerazione della sua specifica professionalità;

Considerato che il dott. Gianluca Vidal risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

La «S.p.a. Finmek Access» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05017

DECRETO 6 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004 con il quale la «Finmek Access S.p.a.», è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 5 maggio 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «Finmek Access S.p.a» richiede l'ammissione alla procedura della «S.p.a. Finmek», a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «S.p.a Finmek»;

Decreta:

Art. 1.

La «Finmek S.p.a». è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2004.

Autorizzazione, a favore della provincia di Catania, della devoluzione del mutuo, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, per i lavori di ammodernamento della S.P. 4/I, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 1176 del 6 febbraio 2004 con la quale la provincia di Catania ha richiesto la devoluzione del muto già autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti per la S.P. 4/I a favore del seguente nuovo intervento: lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile in basolato lavico sulla S.P. 57 (piazza Cisterna) nel comune di Ragalna; importo progetto € 619.000,00;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Catania la disponibilità del suddetto importo di cui la provincia di Catania chiede la devoluzione a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Catania richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzata a favore della provincia di Catania la devoluzione del muto già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori di ammodernamento della S.P. 4/I per la realizzazione del seguente intervento: lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile in basolato lavico sulla S.P. 57 (piazza Cisterna) nel comune di Ragalna; importo progetto € 619.000,00.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 19 aprile 2004

Il Vice Ministro: MARTINAT

04A04982

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2004.

Iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, in cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Loglio perenne (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
005405	Pennant II	D	Burlingham Seeds - USA

Festuca arundinacea (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
005403	Marksman	Burlingham Seeds - USA
005404	Southern Choice	Burlingham Seeds - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Atto non soggetto al visto *di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

04A05049

DECRETO 22 aprile 2004.

Modifica della denominazione della varietà di lino «Alacala» in «Alcala».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2004, *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2004, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di lino denominata «Alacala»;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto nella denominazione sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di lino «Alacala», iscritta con decreto ministeriale del 18 febbraio 2004, è modificata in «Alcala».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Atto non soggetto al visto *di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

04A05050

DECRETO 3 maggio 2004.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 delle legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2004, n. 35, con il quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di Bergamo e Como;

Vista la nota 8 marzo 2004 con la quale la regione Lombardia chiede integrare il richiamato decreto del 2 febbraio 2004 con le seguenti proposte:

estensione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* nelle aree della provincia di Bergamo;

inserimento del comune di San Siro tra i territori delimitati della provincia di Como;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori agricoli della provincia di Bergamo, individuati con decreto ministeriale del 2 febbraio 2004 richiamato nelle premesse, danneggiati dalla siccità dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, sono estese le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Art. 2.

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 15 maggio 2003 al 30 settembre 2003 in provincia di Como, di cui al decreto 2 febbraio 2004, è estesa al comune di San Siro, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge n. 256/2002, richiamata nel precedente articolo, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A05007

DECRETO 3 maggio 2004.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda ai Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12 agosto 2000, n. C 232, ed in particolare il punto 11.3;

Visto l'art. 2, comma 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003 (C 2003 4328 fin), che prevede la notifica alla Commissione, caso per caso, di qualunque aiuto alle cooperative di commercializzazione e trasformazione previsto dall'art. 3 della legge n. 185/1992;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 novembre 2003, n. 258, con il quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle grandinate verificatesi il 16 agosto 2003 in provincia di Trento;

Vista la delibera di giunta regionale n. 2968 del 20 novembre 2003, pervenuta con nota 1° dicembre 2003 con la quale la provincia autonoma di Trento chiede di inserire il comune di Levico Terme tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 27 ottobre 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 16 agosto 2003 in provincia di Trento, di cui al decreto 27 ottobre 2003 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Levico Terme, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto.

Gli aiuti alle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui al presente decreto devono essere notificati alla Commissione delle Comunità europee, nei termini previsti all'art. 2, comma 2, della decisione 16 dicembre 2003, della medesima Commissione, sul regime di aiuti per le calamità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A05008

DECRETO 3 maggio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, cbe estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Piogge alluvionali dal 28 novembre 2003 al 4 dicembre 2003 nelle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 28 novembre 2003 al 4 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Balzola, Morano sul Po;

Biella:

piogge alluvionali dal 28 novembre 2003 al 4 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Candelo, Salussola, Villanova Biellese;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 28 novembre 2003 al 4 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Barbaresco, Pezzolo Valle Uzzone, Roccaforte Mondovì;

Vercelli:

piogge alluvionali dal 28 novembre 2003 al 4 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Bianzè, Buronzo, Carisio, Cigliano, Crescentino, Desana, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Rive, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Vercelli, Villarboit.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A05009

DECRETO 3 maggio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2004, n. 36, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 nelle province di Ancona ed Ascoli Piceno;

Viste le relazioni tecniche integrative n. 914 del 10 febbraio 2004, n. 2293 del 2 aprile 2004, n. 2388 del 6 aprile 2004, n. 2574 del 16 aprile 2004 del Dipartimento sviluppo economico - servizio gestione attività agricole e rurali della regione Marche, con le quali sono stati forniti ulteriori elementi conoscitivi, tra cui i dati sulle piovosità, ai fini della estensione dell'eccezionalità delle piogge alluvionali di cui al decreto 2 febbraio 2004, in alcune aree delle province di Ancona e Pesaro Urbino;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 di cui al decreto 2 febbraio 2004 richiamato nelle premesse, è estesa ai sottoindicati territori per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Ancona:

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ancona, Castelplanio, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra De' Conti, Serra San Quirico;

Pesaro Urbino:

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, San Leo, Sant'Agata Feltria;

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano, Casteldelci, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Novafeltria, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Piandimeleto, Pietrarubbia, San Leo, Sassocorvaro;

piogge alluvionali dal 4 dicembre 2002 al 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano, Carpegna, Lunano, Macerata Feltria, Monte Cerignone, Montecopiolo, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Serra Sant'Abbondio, Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A05010

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Susana Orozco Gonzáles, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Geografia e Historia - Sección de Historia del Arte - especialidad de Musicología», rilasciato il 25 settembre 1997 dall'Università di Oviedo (Spagna);

abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica para Profesores de Educación Secundaria - Primer Ciclo del Curso: «Ciencias Sociales»; Segundo Ciclo del Curso: «Música», rilasciato il 16 marzo 1998 dall'Università di Leon (Spagna),

posseduto da:

cognome: Orozco Gonzáles;

nome: Susana;

nata a: Oviedo (Spagna);

il: 5 aprile 1974;

cittadinanza comunitaria (spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A04980

DECRETO 23 aprile 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Barbara Oberrauch, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», rilasciato il 24 agosto 2000 dall'Università di Innsbruck;

abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» (Geschichte - Deutsch), rilasciato il 5 luglio 2002 dalla Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule di Innsbruck,

posseduto da:

cognome: Oberrauch;

nome: Barbara;

nato a: San Candido (Bolzano);

il: 5 giugno 1976;

cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

98/A «Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 aprile 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A04981

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 14 aprile 2004.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Foggia, approvato con decreto rettorale n. 274 del 28 novembre 2001, come successivamente modificato, ed in particolare l'art. 11;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 febbraio 2004, con la quale è stata approvata la modifica del comma 3 dell'art. 77 dello statuto dell'Università degli studi di Foggia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2004;

Vista la nota del 1° aprile 2004, prot. n. 681, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto di cui sopra;

Decreta:

Il comma 3 dell'art. 77 dello statuto dell'Università degli studi di Foggia è così modificato:

3. Rettore, Presidi di facoltà, Presidenti di consiglio di corso di studio, Direttori di dipartimento e membri della Giunta di dipartimento durano in carica un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta. Ai fini della rieleggibilità, rientrano nel computo solo i mandati interamente svolti dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Foggia, 14 aprile 2004

Il rettore: MUSCIO

04A04979

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 10 maggio 2004, n. **76/2004.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori
All'Unigec-Confapi
All'Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori giornali
Alla Federazione nazionale stampa italiana
Al Sindacato nazionale scrittori
Al Sindacato libero scrittori
e, p.c.
Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on. Ministro
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di € 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2004, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura, via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2004.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale propo-

sito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Registro nazionale della stampa è stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).

Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.

Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 10 maggio 2004

Il direttore generale
per i beni librari e gli istituti culturali
SICILIA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO PER L'ANNATA 2003

Testata della rivista ....

Proprietario o legale rappresentante della testata (precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza)..................................

Indirizzo * e tel. ....

codice fiscale ....

Redazione - indirizzo e tel. ....
....

Direttore (se diverso dal responsabile) ....

Direttore responsabile e indirizzo ....

Impresa editoriale ....

Indirizzo * e tel. ....

Codice fiscale ....

Stampatore...

Periodicità..

Tiratura media per numero di uscita ....

Importo abbonamento annuo ....

Anno di fondazione della rivista ....

Fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata 2003..................

Data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata 2003...............

Indicare la continuità e la regolarità della pubblicazione negli ultimi 5 anni ....

Data e numero di posizione presso il registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.)...

Data e numero di registrazione presso il tribunale di ....
....

Modalità di pagamento (coordinate bancarie ABI CAB e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)...
....

Altre notizie eventuali ....
....

Data ....

Il proprietario o legale rappresentante
del periodico o dell'impresa editoriale
che sia proprietaria della testata

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN ORIGINALE

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18, legge n. 67/1987;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli articoli 18 e 19, legge n. 416/1981, secondo lo schema allegato;

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19, legge n. 416/1981, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto;

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro delle imprese, in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

ALLEGATO

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Via dell'Umiltà n. 33 - 00187 ROMA

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I... sottoscritt...
in qualità di ....
della impresa editoriale .... con sede
a ....codice fiscale ....
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2003;

Dichiara

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione ....in data ....
quale editore de... periodic... appresso indicat...:

1) « ....»
registrato al Tribunale di .... n. ....
inizio pubblicazioni il .... periodicità ....

Proprietario:..
sede/residenza ....
rappresentato legalmente da: ....
nato a .... il ....residente
a...

Editore: ....
sede/residenza ....
rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....
residente a ....

2) « ....»
registrato al Tribunale di .... n. ....
inizio pubblicazioni il .... periodicità ....

Proprietario:..
sede/residenza ....
rappresentato legalmente da: ....
nato a .... il ....residente
a...

Editore: ....
sede/residenza ....
rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....
residente a ....

ecc.

...l... sottoscritt... dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge n. 416/1981, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data.....................

Firma

....

ALLEGATO

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Via dell'Umiltà n. 33 - 00187 ROMA

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il sottoscritto ....nato a ....
il.. residente in ....
via ....
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa ....
ragione sociale .... codice fiscale.............................
partita IVA...

Dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impresa ....
svolge regolarmente la propria attività presso la sede di ....
.... via ....
ed è iscritta al Registro delle imprese di ....
al n. .... in data ....
oggetto sociale:...

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data ....

Firma

....

04A05042

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 maggio 2004, n. **11.**

Pac Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore lattiero-caseario.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - PAGR III

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano

Agli organismi pagatori regionali:
organismo pagatore Lombardia
AVEPA
AGREA
ARTEA

Alle organizzazioni professionali agricole:
Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A.
Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori
A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival
F.Agr.I. - ANPA

Ai centri di assistenza agricola (C.A.A.) riconosciuti

A tutti i produttori non aderenti ai C.A.A.

A tutti i produttori di latte vaccino

PAC ZOOTECNIA

PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 2004

ISTRUZIONI APPLICATIVE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L'EROGAZIONE DEL PAGAMENTO

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992** che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari
- **Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, del 11 dicembre 2001,** che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2358/71, (CE) n. 2529/2001;
- **Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,** che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- **Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003,** recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- **Legge n. 428 del 29 dicembre 1990**, articolo 4, comma 3, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;
- **D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503** – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
- **Decreto del Ministro della salute, 31 gennaio 2002,** recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.
- **Legge n. 119 del 30 maggio 2003**, recante riforma della normativa nazionale di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 31 luglio 2003,** recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003.
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 23 aprile 2004,** che stabilisce i criteri oggettivi sulla base dei quali determinare i pagamenti previsti all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, i criteri oggettivi per ridurre l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali ammissibile al premio di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, il termine entro cui devono essere presentate le domande di cui agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

2. SETTORE DI INTERVENTO

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per l'erogazione del premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari.

Sulla base di specifiche deleghe di funzione ad organismi pagatori regionali, potranno essere individuate dall'ente delegato modalità applicative specifiche, purché coerenti con quelle definite dalla presente circolare.

Gli aiuti erogabili sono:

- Premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento CE 1782/2003)
- Pagamenti supplementari (articolo 96 del regolamento CE 1782/2003)

Per ottenere gli aiuti è necessario:

- presentare una apposita domanda entro il termine,
- essere titolare di quota al 31 marzo 2004 (quota disponibile a fine campagna),
- essere produttore di latte.

3. DEFINIZIONI

Il Regolamento (CE) N. 1788/2003 fissa, all'articolo 5, le seguenti definizioni:

- **«latte» :** il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- **«altri prodotti lattiero-caseari» :** tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo yogurt e i formaggi; se del caso questi possono essere convertiti in "equivalente latte" applicando i coefficienti da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;
- **«produttore» :** l'imprenditore agricolo quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, la cui azienda è situata nel territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte, o si accinge a farlo nell'immediato futuro;
- **«azienda» :** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando":
"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."
L'art. 3 del citato regolamento dispone che:
"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".

Il D.P.R. 503 del 1 dicembre 1999, che istituisce l'Anagrafe delle Aziende Agricole, fissa le seguenti definizioni:

- **«anagrafe delle aziende agricole»:** è il sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di premio comprese nel sistema integrato.
- **«codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)»:** codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- **«unità tecnico-economiche (UTE)»:** a ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economica di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".

4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

I produttori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di premio.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo del produttore, di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda, secondo le modalità di cui alla circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 recepite negli specifici atti esecutivi tra AGEA e CAA.
…"Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AG.E.A. è pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del 12 maggio 2003 relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione della Legge 9 agosto 1990 , concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4 – comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

La circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.

I soggetti che hanno conferito ad un CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno dato alcun mandato ad un CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.

I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:
a) persone fisiche
1) copia di un documento d'identità in corso di validità
2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica);
3) in alternativa alla partita IVA, copia o autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633;

b) persone giuridiche
4) copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale
5) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA;

c) per tutte le aziende
6) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito tale mandato);
7) copia del frontespizio del registro aziendale di carico e scarico per bovini.

Qualora la documentazione richiesta non risulti presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dei premi.

Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.

Per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA, in alternativa al documento 7 è consentito detenere all'interno del fascicolo la corrispondente stampa da collegamento con l'anagrafe di ciascun allevamento condotto dal produttore. Tale stampa controfirmata dal produttore (e timbrata dal CAA) ed effettuata prima della presentazione della domanda costituisce elemento valido per la costituzione del fascicolo ferme restando le eventuali sanzioni a carico del produttore nel caso in cui il registro aziendale non sia correttamente detenuto ed aggiornato.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 Termini di presentazione

Il termine di presentazione della domanda, stabilito dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, è fissato entro il 15 maggio dell'anno di interesse; per il 2004, considerato che tale giorno cade di sabato, il termine di presentazione è fissato al primo giorno feriale successivo, ovvero il 17 maggio.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pertanto pervenire all'Organismo Pagatore, entro le ore 17.00 del 17 maggio 2004 con le modalità sottoindicate.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 2419/2001, richiamato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2237/2003, è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario, calcolati a decorrere dal primo giorno successivo al termine di presentazione. Alle domande di premio, presentate nel periodo di tolleranza, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile, da applicare in fase di erogazione del premio.

Tale riduzione non si applica in caso di forza maggiore o in presenza di circostanze eccezionali, documentate per iscritto e certificate dall'autorità competente.

Le domande presentate dopo il 9 giugno 2004 sono irricevibili e pertanto non sono ammesse al premio.

6.2 Modalità di presentazione

Possono presentare domanda di premio i produttori di latte vaccino, titolari di un quantitativo individuale di riferimento, disponibile al 31 marzo 2004.
La qualifica di "produttore" è relativa al periodo di commercializzazione 2003/2004; in assenza di tale qualifica non è consentita la presentazione della domanda di premio, a meno che non si ricada in una delle seguenti condizioni:

a) aver avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore per il periodo 2003/2004, iscritta nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2 della legge n. 119/2003;
b) dimostrare, prima del termine di presentazione della domanda, di aver ripreso la produzione lattiera.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

I produttori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione centrale e regionale, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo.

La presentazione della domanda può avvenire direttamente in AGEA, o tramite terzi:

- attraverso il CAA;
- mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Nel caso di invio postale sulla busta deve essere indicato il seguente indirizzo di destinazione:

AGEA
Domanda Premio Latte 2004
VIA TORINO, 45
00184 – ROMA

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità."

6.3 Modalità di compilazione

La domanda di erogazione del premio deve essere compilata in ogni sua parte.
Nella compilazione è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. domanda di modifica.

Nel caso in cui la finalità della domanda non è indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico. In particolare, il sistema effettua in automatico i seguenti interventi:

- una domanda presentata come modifica senza indicazione della domanda iniziale ed intestata ad un produttore, identificato tramite il CUAA, che non abbia presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
- se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla stessa azienda (CUAA), una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica è assente o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda iniziale.

Il quadro A contiene tutti gli elementi di identificazione del richiedente e le modalità con cui viene richiesto il pagamento.

Nel quadro B deve essere indicato il quantitativo di riferimento individuale (quota) disponibile per il produttore al 31 marzo 2004, cioè il quantitativo disponibile di fine periodo valido per la campagna di produzione lattiera 2003/2004.
Il quantitativo da indicare è il totale a disposizione del richiedente, sommando eventuali quote di tipo "consegne" e "vendite dirette", nonché quote relative a diverse unità produttive (Unità Tecnico Economiche) comunque intestate al richiedente stesso.

Nel primo campo occorre indicare il quantitativo disponibile così come risulta attribuito nel SIAN dalla competente amministrazione regionale; qualora tale quantitativo non fosse aggiornato occorre indicare negli spazi sottostanti le variazioni che si ritiene debbano essere apportate e il conseguente quantitativo spettante ai sensi della legge n. 119/2003.

Si evidenzia che, come specificato dal comma 3 dell'articolo 95 del regolamento CE n. 1782/2003, i quantitativi che sono stati oggetto di cessioni temporanee (affitti in corso di periodo) sono considerati disponibili nell'azienda del rilevante.

Nei casi di mutamento della conduzione aziendale in corso di campagna devono essere presentate due domande di premio distinte, in cui ciascun richiedente indica la parte di quota disponibile di competenza.

Nei casi di successione ereditaria la domanda di premio può essere presentata dagli eredi.

La domanda di premio deve essere sottoscritta dal richiedente; per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

6.4 Domanda di modifica

E' possibile presentare una domanda di modifica, anche oltre il termine fissato, con le stesse modalità utilizzare per la domanda iniziale, a condizione che il richiedente non sia stato informato dall'autorità competente:

- dell'intenzione di effettuare un controllo in loco da parte dall'autorità competente
- delle irregolarità riscontrate dall'Organismo Pagatore negli atti dichiarativi presentati

Le informazioni fornite dal richiedente hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'esatta indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, sarà considerata irricevibile.

7. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Tutte le domande di premio sono sottoposte a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:

a. verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione;
b. verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto".

Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio:

- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia stata presentata entro i termini previsti;
- sia ritenuta ammissibile;

7.1 Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di presentazione della domanda;
- della presenza della firma del richiedente;
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);

- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente);
- della corretta indicazione delle modalità di pagamento richieste.

7.1.2 Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'irricevibilità della domanda.

7.1.3 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di presentazione della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identità richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata dall'Organismo Pagatore solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

7.1.4 Controlli anagrafici

Il produttore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo attenzione anche alla denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

Produttore
L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene considerata irregolare e non si procede al pagamento del premio.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

Rappresentante legale
Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

7.1.5 Modalità di pagamento

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto.
Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta; è tuttavia necessario che il conto sia intestato al richiedente.
I codici CIN, ABI e CAB sono evidenziati e riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera;
2. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): è obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali come ad esempio: .,/,-?!,&.
   Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto non devono essere indicati.
3. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici fra i seguenti:
   0123456789
   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
   Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se il conto corrente è di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserirà in automatico degli zeri di riempimento a sinistra.

L'utilizzo di tale modalità di pagamento consente di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità "emissione di assegno non trasferibile" .

7.2 Controlli sostanziali

I controlli sostanziali sono rivolti alla verifica dei requisiti che, in termini di applicazione della normativa comunitaria e nazionale, determinano l'ammissibilità di una richiesta di premio ed in particolare curano i seguenti aspetti :

- Verifica del quantitativo spettante;
- Verifica del quantitativo commercializzato;
- Verifica delle cause di forza maggiore;
- Verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe Bovina Nazionale;

7.2.2 Verifica del quantitativo spettante

Il quantitativo spettante viene confrontato con la somma dei quantitativi di riferimento registrati nel SIAN ai sensi della legge n. 119/2003.
Le differenze rilevate vengono segnalate alle competenti amministrazioni regionali, al fine di accertare il corretto quantitativo di riferimento spettante al produttore.

Se il quantitativo accertato, comunicato dalle amministrazioni regionali attraverso il SIAN, risulta diverso da quello indicato dal richiedente, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2237/2003, si applicano l'articolo 31, l'articolo 32, paragrafo 1 e l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Pertanto si procede come appresso specificato:

a) se il quantitativo individuale di riferimento accertato è superiore a quello indicato nella domanda di premio, l'importo viene calcolato in base al quantitativo indicato nella domanda;
b) fatte salve le riduzioni e le esclusioni appresso specificate, se il quantitativo individuale di riferimento indicato nella domanda di premio è superiore a quello accertato, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al quantitativo accertato.

Quando il quantitativo indicato nella domanda di premio eccede il quantitativo accertato, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base del quantitativo accertato, ridotto di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% ma non è superiore al 20% del quantitativo accertato; se l'eccedenza constatata è superiore al 20% del quantitativo accertato, il premio non viene erogato.

Se la differenza tra il quantitativo indicato nella domanda di premio e il quantitativo effettivamente spettante, come accertato dalle competenti amministrazioni regionali, risulta da irregolarità commessa intenzionalmente, l'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto non è concesso per l'anno civile considerato.
Inoltre, quando la differenza è superiore al 20% del quantitativo accertato, il produttore è altresì penalizzato per un importo pari a quello non concesso. Tale importo è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto istituiti dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui il produttore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

7.2.3 Verifica del quantitativo commercializzato

Entro il mese di luglio 2004 l'AGEA consolida nella banca dati del SIAN i dati produttivi, dichiarati ai sensi della legge n. 119/2003, sia per le consegne che per le vendite dirette.

La somma del quantitativo consegnato, rettificato in base al tenore di materia grassa, e del quantitativo venduto direttamente, nei limiti della quota, costituisce la base di calcolo per l'erogazione del pagamento supplementare (di cui all'articolo 96 del regolamento CE 1782/2003), in applicazione dell'articolo 3 del decreto Mipaf 23/04/2004.

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2237/2003, nel caso di inattività del produttore, che non abbia effettuato alcuna commercializzazione nell'arco della campagna lattiera 2003/2004, il premio e il pagamento supplementare non vengono erogati.

7.2.4 Verifica delle cause di forza maggiore

Nel caso di inattività del produttore, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2237/2003, non si applica l'esclusione dal premio nei casi di forza maggiore riconosciuti.

Sono riconosciuti esclusivamente i casi di forza maggiore che, ai sensi della legge n. 119/2003, escludono la decadenza della quota non utilizzata.

Tali casi sono rilevabili unicamente dal registro pubblico delle quote, istituito presso l'Agea.

Il produttore che abbia ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore accede all'erogazione del premio per i prodotti lattiero-caseari, mentre non ottiene il pagamento supplementare, che è commisurato al quantitativo effettivamente prodotto.

7.2.5 Verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe Bovina Nazionale

A completamento della verifica della qualifica di produttore, l'Organismo Pagatore effettua il riscontro con la banca dati dell'Anagrafe Bovina dell'effettiva titolarità dei registri aziendali di carico e scarico per bovini allegati alla domanda.

Dal riscontro deve emergere:

- l'effettiva titolarità degli allevamenti;
- la presenza in almeno uno di questi allevamenti, per il periodo di commercializzazione 2003/2004, di capi potenzialmente in grado di produrre latte (solo nel caso di produzione effettivamente dichiarata).

7.3 Notifica degli esiti dei controlli amministrativi

Entro il **30 settembre 2004** l'Organismo Pagatore comunica al produttore i dati quantitativi utili per il pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari e per il pagamento supplementare, nonché le anomalie sanabili, riscontrate attraverso i controlli amministrativi, formali e sostanziali.

Per i produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, tale comunicazione avviene tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le risposte dei produttori dovranno essere presentate, entro e non oltre **30 giorni** dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, all'Organismo Pagatore.

Per i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'Organismo Pagatore provvede, di volta in volta, a comunicare le anomalie sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le eventuali correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi e comunque al massimo entro il **15 novembre 2004**.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili, l'Organismo Pagatore predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà direttamente all'interessato o per tramite dei CAA.

8. CONTROLLI IN LOCO

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2237/2003, almeno il 2% dei richiedenti viene soggetto annualmente ad un controllo in loco, che riguarda le condizioni di ammissibilità al premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari.

I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 20.

La selezione avviene in base all'analisi di alcuni fattori di rischio e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di premio presentate.

I controlli potranno essere svolti in abbinamento a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 595/2004.

9. PAGAMENTO

9.1.1 Premio per i prodotti lattiero-caseari

Il pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento (CE) 1782/2003) viene erogato sul quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo, determinato come descritto al paragrafo 7.2.1, previa riduzione lineare da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23/04/2004 nell'entità necessaria a ricondurre la somma di tutti i quantitativi individuali ammessi nell'ambito del quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000, pari a 9.930.060 tonnellate.

Effettuata la riduzione lineare, per ciascun chilogrammo di quota ammesso viene erogato un premio 2004 pari a 0,00815 Euro.

9.1.2 Pagamenti supplementari

I pagamenti supplementari (articolo 96 del regolamento (CE) 1782/2003) vengono erogati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 23/04/2004, ripartendo l'importo globale assegnato all'Italia per la campagna 2004, pari a 36.340.000 Euro, tra tutti i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto.

Pertanto viene conteggiato il totale dei quantitativi individuali commercializzati, determinati come descritto al paragrafo 7.2.2, ridotti nei limiti della relativa quota ammessa al premio per i prodotti lattiero-caseari qualora superiore.
La divisione dell'importo globale assegnato all'Italia per il totale dei quantitativi commercializzati sopra descritto, determina l'importo unitario che viene erogato.

9.1.3 Importo minimo

Per le domande in cui viene determinato un importo erogabile complessivo inferiore a 10 (dieci) euro, l'Amministrazione non procede al pagamento.

9.1.4 Certificato antimafia

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinché l'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento superiore a 154.937,00 Euro, debba essere rilasciato all'AGEA stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (Legge 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

9.1.5 Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti istituiti dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23/12/1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

9.1.6 Sospensioni

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di premio dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarità che comportino la necessità di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvederà a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

10. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 27/06/2003.
La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dal predetto decreto.

11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

11.1 Partecipazione al procedimento

L'Organismo Pagatore provvederà ad inviare, entro il 30 settembre 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di premio riferite alla campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'Organismo Pagatore entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

11.2 Provvedimento definitivo

L'Organismo Pagatore comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di premio ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza Agricola – CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di premio).

L'Organismo Pagatore informerà i richiedenti che non hanno conferito mandato ad un CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione entro il termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria del 30.06.2005.

12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Successivamente al 30 giugno 2005, e comunque dopo il ricevimento della comunicazione di cui al capitolo precedente, è possibile accedere agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, che consente di inoltrare, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, le istanze di riesame allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 6 maggio 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

13. ALLEGATI

- Fac-simile del modulo di domanda di premio – Campagna 2004;
- Note esplicative per la compilazione della domanda di premio – Campagna 2004;

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Domanda presentata per tramite del CAA:
descrizione prov.

N. Domanda: ____________________

☐ Iniziale ☐ Modifica alla domanda n. ______________

DOMANDA DI PREMIO
SETTORE LATTIERO-CASEARIO
CAMPAGNA 2004

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - (Dati identificativi del richiedente)

CODICE FISCALE (CUAA) | PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA SOGGETTO: ☐ Persona fisica ☐ Persona giuridica

Da compilarsi in caso di persona fisica:

NOME | SESSO M F

DATA DI NASCITA (Giorno Mese Anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

SEZ. II - (Recapito)

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO

COMUNE | PROV. | C.A.P.

SEZ. III - (Rappresentante legale)

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (Giorno Mese Anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

SEZ. IV - (Modalità di pagamento)

☐ 1 - ACCREDITO SU C/C BANCARIO O CONTO BANCOPOSTA (SOLO SE INTESTATO AL RICHIEDENTE)

COORDINATE BANCARIE

CODICE ABI | CODICE CAB | N. CONTO CORRENTE | CIN

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE | PROV. | C.A.P.

☐ 2 - EMISSIONE DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE

QUADRO B - DATI QUANTITATIVI

SEZ. I - (Quota disponibile al 31/03/2004)

QUOTA DISPONIBILE AL 31/03 REGISTRATA NEL SIAN (Articolo 2, Legge 119/2003): ______

VARIAZIONE PER CONTRATTI DI AFFITTO/VENDITA DI AZIENDA CON QUOTA, DI COMPRAVENDITA DELLA QUOTA, DI AFFITTO QUOTA IN CORSO DI CAMPAGNA O REVOCHE / ASSEGNAZIONI REGIONALI, CHE NON RISULTA RECEPITA +/- ______

TOTALE QUOTA DISPONIBILE AL 31/03 SPETTANTE: ______

QUADRO C - DICHIARAZIONI

SEZ. I - (Dichiarazioni e sottoscrizione)

Il sottoscritto ______

ai sensi delle vigenti normative comunitarie e nazionali chiede la corresponsione del premio per i prodotti lattiero-caseari e del pagamento supplementare (artt 95 e 96 del Reg. (CE) 1782/2003)

a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dei premi richiesti con la presente domanda
- di essere a conoscenza che il premio sui prodotti lattiero-caseari, di cui all'art. 95 del Reg. (CE) n. 1782/2003, sarà corrisposto sulla base del quantitativo disponibile al 31/03/2004, previa la riduzione lineare dello stesso necessaria al rispetto dei limiti comunitari
- di essere a conoscenza che il pagamento supplementare, di cui all'art. 96 del Reg. (CE) n. 1782/2003, sarà corrisposto sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/1986 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2000
- che il quantitativo di latte prodotto per la campagna di interesse è quello indicato nelle dichiarazioni di consegna e/o di vendita diretta presentate ai sensi della legge n. 119/2003
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori
- ☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633
- ☐ di aver conferito mandato di rappresentanza esclusivo al C.A.A. di cui si avvale per la compilazione della presente domanda

SI IMPEGNA:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie
- a comunicare le variazioni che modificano la struttura dell'azienda, da apportare al proprio fascicolo aziendale

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 27/06/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

FATTO A ______ IL ______

______
(firma richiedente o suo rappresentante legale)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ______ N. ______
RILASCIATO DA ______ IL ______

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, ell'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente atto, sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 Luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

______
(firma richiedente o suo rappresentante legale)

Allegati:

1. Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido (obbligatorio);
2. Copia dei frontespizi dei registri aziendali (obbligatorio); numero registri allegati: ☐
3. ☐ Fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda;
4. ☐ Fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda;
5. ☐ Documentazione fiscale comprovante l'avvenuta ripresa della produzione.

Nel caso di produttore in proprio, la documentazione di cui ai precedenti punti deve essere allegata alla domanda di premio da presentare a: AGEA - Domanda Premio Latte 2004, Via Torino, 45 - 00184 Roma

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO CASEARI

CAMPAGNA 2004

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di premio, compilata in ogni sua parte in modo chiaro, e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA entro le ore 17.00 del 17 maggio 2004.
I produttori che non si avvalgono di un CAA possono presentare la domanda direttamente in AGEA oppure inviarla mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
Nella parte di intestazione del modello deve essere segnata la casella che indica trattarsi di domanda "Iniziale".

DOMANDA DI MODIFICA

E' possibile presentare una domanda di modifica di una precedente domanda, anche oltre il termine del 17 maggio, con le medesime modalità, compilando integralmente un nuovo modulo, a condizione che il richiedente non sia stato informato:

- dell'intenzione di effettuare un controllo in loco
- delle irregolarità riscontrate negli atti dichiarativi presentati

La domanda di modifica annulla e sostituisce integralmente una domanda precedente inviata per la medesima campagna.
Nella nuova domanda deve essere barrata l'apposita casella (modifica) e indicato il codice della precedente domanda da sostituire. Qualora la domanda di modifica non contenga l'esatta indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, sarà considerata irricevibile.

QUADRO A - AZIENDA

Sezione I - Dati identificativi del richiedente

Indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda richiedente.
Al rigo successivo indicare il cognome o la ragione sociale dell'azienda richiedente.
Quindi barrare la casella per indicare se il richiedente è una persona fisica oppure una persona giuridica (società).
Nel caso di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Sezione II -Recapito

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda richiedente.

Sezione III- Rappresentante legale

Compilare il riquadro solo nel caso in cui l'azienda richiedente sia una persona giuridica; riportare i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

Sezione IV- Modalità di pagamento

Per ricevere il pagamento dell'aiuto tramite accredito su c/c bancario o conto Banco Posta si sottolinea che è necessario che il conto sia intestato al richiedente. Dopo aver barrato l'apposita casella, indicare i codici:

- ABI: codice banca, composto da 5 caratteri numerici;
- CAB: codice filiale, composto da 5 caratteri numerici;
- N. conto corrente: composto da dodici caratteri alfanumerici
- CIN: composto da una lettera

Tali codici sono evidenziati e riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.
Indicare quindi il nome dell'istituto bancario e dell'agenzia presso il quale è aperto il conto su cui si vuole ricevere il pagamento, nonché il comune, la sigla automobilistica della provincia e il C.A.P.

Se invece si sceglie la modalità di pagamento tramite emissione di assegno non trasferibile, non compilare i campi sopraindicati e barrare l'apposita casella.

QUADRO B – DATI QUANTITATIVI

voce 1 - Quota disponibile al 31/03 registrata nel SIAN

Riportare il quantitativo di riferimento disponibile al 31/03/2004 per il produttore, cioè il quantitativo disponibile di fine periodo valido per la campagna di produzione lattiera 2003/2004, così come risulta registrato nel SIAN dalla competente amministrazione regionale, derivante dalla somma di eventuali quote di tipo "consegne" e " vendite dirette" nonché quote relative a diverse unità produttive intestate comunque al richiedente stesso.

Si evidenzia che:

- nei casi di mutamento della conduzione aziendale in corso di campagna devono essere presentate due domande di premio distinte, in cui ciascun richiedente indica la parte di quota disponibile di competenza;
- i quantitativi che sono stati oggetto di cessioni temporanee (affitti in corso di periodo) sono considerati disponibili nell'azienda del rilevante.

voce 2 – Variazione

Riportare il quantitativo da sommare (indicare il segno "+" nella relativa casella) o detrarre (indicare il segno "-" nella relativa casella) al quantitativo di riferimento riportato alla voce 1, derivante da variazioni per contratti di affitto/vendita di azienda con quota, di compravendita della quota, di affitto quota in corso di campagna o revoche / assegnazioni regionali, che non siano ancora state registrate sul SIAN.
In assenza di variazioni da evidenziare, non compilare tale voce.

voce 3 – Totale quota disponibile al 31/03 spettante

Indicare il quantitativo totale derivante dalla somma algebrica dei quantitativi riportati alle voci 1 e 2 dello stesso Quadro B.
Nel caso in cui non siano state evidenziate variazioni rispetto al quantitativo registrato nel SIAN (voce 2), riportare il quantitativo indicato alla voce 1.

QUADRO C – DICHIARAZIONI

Sezione I – Dichiarazioni e sottoscrizione

Indicare nome e cognome del richiedente o del suo rappresentante legale.
Barrare la casella al punto 9 dell'elenco delle dichiarazioni nel caso in cui non si sia un possesso della Partita IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
Barrare la casella al punto 10 dell'elenco delle dichiarazioni nel caso in cui si abbia conferito mandato di rappresentanza esclusivo ad un CAA.

Indicare il luogo e la data di compilazione della domanda nonché gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente o del suo rappresentante legale; la fotocopia fronte/retro di tale documento dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda stessa.

Apporre la firma nello spazio predisposto; si evidenzia che la mancata apposizione della firma comporta l'irricevibilità della domanda. E' necessario firmare anche nello spazio relativo all'accettazione della clausola compromissoria.

Allegati

Ai punti 1 e 2 sono indicati i documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda. Al punto 2 indicare anche il numero di frontespizi di registri aziendali allegati in copia.
I documenti previsti ai punti 3 e 4 possono non essere allegati nel caso sia già stato costituito presso l'AGEA il proprio fascicolo aziendale; inoltre il certificato di attribuzione del numero di partita IVA può comunque non essere allegato in caso di esenzione, che deve essere dichiarata al punto 9 della sezione 1.

La documentazione di cui al punto 5 è necessaria nel caso in cui il richiedente non abbia commercializzato latte per il periodo 2003/2004 e non abbia avuto il riconoscimento di cause di forza maggiore ai sensi della legge n. 119/2003.

04A05019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Plovdiv (Bulgaria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pietro Luigi Ghia, console onorario in Plovdiv (Bulgaria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

6) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Sofia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8) notifica di atti ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Sofia;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Sofia;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale per il personale
SURDO

04A04964

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indolin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 480 del 19 aprile 2004

Specialità medicinale: INDOLIN.

Società: Benedetti S.p.a. vicolo de' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Confezione: 50 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 025161035.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale INDOLIN, 50 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 025161035, prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 492 del 10 ottobre 2002, possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aponil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 492 del 19 aprile 2004

Medicinale: APONIL.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, cap 37100, Italia, codice fiscale n. 08998480159.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027832043 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse varia a: «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 027832056 - «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse varia a: «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse» (A.I.C. n. 027832056), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A04924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacipil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 493 del 19 aprile 2004

Medicinale: LACIPIL.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, cap 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027830013 - «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse varia a: «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili (sospesa);

A.I.C. n. 027830037 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse varia a: «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse» (A.I.C. n. 027830013), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A04925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suguan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 496 del 22 aprile 2004

Medicinale: SUGUAN.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, cap. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 022652010 - 40 compresse 25 + 2,5 mg varia a: «25 mg + 2,5 mg compresse» 40 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Baypress»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 498 del 22 aprile 2004

Medicinale: BAYPRESS.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, cap 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 026232013 - 28 compresse 20 mg varia a: «20 mg compresse» 28 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femipres»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 499 del 22 aprile 2004

Medicinale: FEMIPRES.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, cap 20100, Italia, codice fiscale 07254500155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 029214018 - 14 compresse 7,5 mg varia a: «7,5 mg compresse» 14 compresse (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «14 compresse 7,5 mg (A.I.C. n. 029214018), sospesa per mancata commercializzazione, efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A04928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Syscor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 500 del 22 aprile 2004

Medicinale: SYSCOR.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 026667028 - 24 compresse rivestite 10 mg varia a: «10 mg compresse rivestite» 24 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colprone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 506 del 23 aprile 2004

Medicinale: COLPRONE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Co. Kildare, Little Connel Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 021509029 - 20 compresse 5 mg varia a: «5 mg compresse» 20 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Sanwin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 507 del 23 aprile 2004

Medicinale: TICLOPIDINA SANWIN.

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale n. 11388870153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 025791031 - 30 compresse 250 mg varia a: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ladip»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 512 del 23 aprile 2004

Medicinale: LADIP.

Titolare A.I.C.: Valda Lab. farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti s.n.c., c.a.p. 20021, Italia, codice fiscale n. 00778190157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 028804033 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse varia a: «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04932

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S. Sabino a r.l.», in Torremaggiore

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa S. Sabino a. r.l., con sede nel comune di Torremaggiore, costituita per rogito notaio Renato Di Biase, in data 31 ottobre 1988, repertorio n. 15564, registro società imprese n. 2412 codice fiscale e partita IVA n. 01734610718, posizione busc 3855/237506, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545 *septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04570

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Santé a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Santé a. r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo, in data 27 luglio 2001, repertorio n. 41609, registro società imprese n. 34039, codice fiscale e partita IVA n. 03138940717, posizione busc 5291/298778, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545 *septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04571

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Uria a r.l.», in Vieste

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Uria a. r.l., con sede nel comune di Vieste, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile, in data 11 dicembre 2000, repertorio n. 30728, registro società imprese n. 3085, codice fiscale e partita IVA n. 03087070714, posizione busc 5187/295316, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545 *septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04572

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ecologica a r.l.», in Carpino

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Ecologica a. r.l., con sede nel comune di Carpino, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile, in data 1° aprile 1993, repertorio n. 22108, registro società imprese n. 3157, codice fiscale e partita IVA n. 01988880710, posizione busc 4372/263109, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545 *septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04573

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aurora PSC a r.l.», in Castelluccio S.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Aurora PSC a. r.l., con sede nel comune di Castelluccio S., costituita per rogito notaio Ada Ruo, in data 20 novembre 2000, repertorio n. 169293, registro società imprese n. 3751, codice fiscale e partita IVA n. 03083960740, posizione busc 5554/307596, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04574

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Adimos», in Prato

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Adimos, con sede in Prato, via Matteotti 7 - codice fiscale n. 03015000486, costituita con rogito del notaio Stefano Balestri in data 29 dicembre 1983, repertorio n. 46286, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Prato opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04575

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Live Side Service a r.l.», in Garlasco

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale Live Side Service a r.l., con sede in Garlasco (Pavia), B.U.S.C. n. 1796/296721, costituita per rogito notaio dott. - Paolo Sedino in data 26 settembre 2000, rep. n. 77453/18352 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04984

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione alla «Città e ambiente S.p.a.» (ex Magazzini generali e doganali S.p.a.), in Treviso, ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 28 aprile 2004 alla «Città e ambiente S.p.a.» (ex Magazzini generali e doganali S.p.a.), con sede in Treviso, piazza S. Leonardo n. 1, è revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale sito in Treviso, via Storga n. 2.

04A04921

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Parere della Commissione VIA relativo alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per l'intervento di modifica dell'impianto FCC della raffineria di Milazzo (Messina), presentato dalla società Raffineria di Milazzo S.p.a.

Con il parere n. 574 del 25 marzo 2004 la Commissione VIA ha esaminato la richiesta avanzata dalla società Raffineria di Milazzo S.p.a. in comune di Milazzo (Messina) relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE n. 97/11 per l'intervento di modifica dell'impianto FCC della raffineria di Milazzo, ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/esclusionivia.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A05043

Parere della Commissione VIA relativo alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per l'intervento di adeguamento con tecnologia Cd-Tech dell'impianto FCC della raffineria Eni R&M di Sannazzaro de' Burgundi (Pavia), necessario per incrementare la desolforazione della nafta, presentato dalla società Eni S.p.a.

Con il parere n. 575 del 25 marzo 2004 la commissione VIA ha esaminato la richiesta avanzata dalla società ENI S.p.a. relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE n. 97/11 per l'intervento di adeguamento dell'impianto FCC della raffineria ENI R&M di Sannazzaro dè Burgundi (Pavia), necessario per incrementare la desolforazione della nafta denominata LCN, ovvero Light Cracking Naphtha, ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di VIA con la seguente prescrizione: «Integrazione della esistente rete di rilevazione aria con l'attrezzaggio per il rilevamento del PM10 di almeno una delle stazioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/esclusionivia.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A05044

ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Interventi di sostegno alla prevenzione, di cui all'art. 23, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 38/2000. Comunicato relativo all'emanazione del bando 2004, per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.

Si comunica che l'Istituto ha emanato ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23, approvato con decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.

Tale bando contiene l'indicazione delle modalità per la compilazione e la presentazione delle domande, della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, degli istituti di credito che erogheranno i finanziamenti, delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti nonché della ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Si precisa, inoltre, che il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, previsto dall'art. 9 del regolamento, decorrerà dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati, i cd-rom per la presentazione delle domande ed il testo coordinato del regolamento di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 sono disponibili presso le sedi dell'Inail e sul sito internet www.inail.it

04A04790

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 133 del 20 aprile 2004, la giunta camerale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato il dirigente dell'ente, dott. Roberto Serra, conservatore del registro delle imprese, con decorrenza dal 1º maggio 2004, in sostituzione del dott. Fernando Del Vecchio.

04A05020

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al decreto 5 gennaio 2004, n. 57, recante: «Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2004).

Nella tabella 3, allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, la parte relativa alla Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio e il patrimonio, riportata alle pagine 20 e 21, è modificata e ripubblicata correttamente nel seguente modo:

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI
DI BILANCIO E IL PATRIMONIO

Ufficio IV

Indennità di mansione per centralinisti non vedenti	Art. 9, L. 113/85	gg. 180

Ufficio V

Valutazione dei periodi di servizio resi presso Amministrazioni (diverse dal Ministero degli Affari Esteri), enti e società, ai fini del trattamento di quiescenza:		
a) computo di servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi	D.P.R. 1092/73	gg. 300
b) computo di servizi resi ad enti diversi	D.P.R. 1092/73	gg. 300
c) riscatto di periodi di studi superiori, dottorati di ricerca, specializzazioni, formazione professionale, esercizio professionale	D.P.R. 1092/73 e D.Lgs. 184/97	gg. 300
d) riscatto di servizio all'estero reso allo Stato italiano	D.P.R. 1092/73	gg. 300
e) computo o riscatto di servizi resi che hanno costituito titolo per l'inquadramento	D.P.R. 1092/73	gg. 300
f) ricongiunzione di contributi assicurativi INPS, ENPALS, Casse professionisti	L. 29/79; L. 45/90	gg. 300
g) ricongiunzione e riunione di servizi resi allo Stato e ad enti locali	D.P.R. 1032/73; L. 523/54	gg. 300
h) riscatti buonuscita ENPAS	D.P.R. 1032/73	gg. 180
i) prosecuzione volontaria	L. 335/95; D. Lgs. 184/97	gg. 180
l) totalizzazione	Reg. CEE 1606/98	gg. 90
m) riscatto periodi di lavoro effettuati all'estero	L. 335/95; D. Lgs. 184/97	gg. 300
n) riscatto aspettative: L. 26/80, motivi familiari, periodi di sospensione disciplinare, di astensione facoltativa per maternità, interruzione rapporto di lavoro, periodi discontinui, tempo parziale, ecc.	L. 335/95; D. Lgs. 564/97; D. Lgs. 184/97	gg. 120
o) accredito figurativo per maternità e congedi parentali al di fuori del rapporto di lavoro	L. 151/2001	gg. 300
p) cumulo periodi assicurativi	L. 388/2000	gg. 300

04A05021

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401112/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.